

18. **Tassa rifiuti** - Deducibile nell'esercizio di pagamento. Nell'esercizio di competenza occorrerà prevedere un costo da sostenere, che dovrà essere recuperato con variazione in aumento in sede di Unico; al pagamento della cartella, si effettuerà una variazione in diminuzione.

Qualora vi fosse correlazione tra l'importo del costo ed il servizio offerto dal Comune la deduzione andrebbe effettuata per competenza (R.M. 183/01 sull'imposta di fabbricazione).

Con la sentenza n. 238 del 24.7.2009 la Corte Costituzionale ha definitivamente escluso la TIA (tariffa di igiene ambientale) dall'ambito di applicazione dell'Iva. A tale conclusione si è giunti qualificando la TIA come imposta, anziché come corrispettivo per lo svolgimento di un servizio.

19. **Canone di occupazione** spazi ed aree pubbliche - Non ha natura fiscale ed è quindi deducibile per competenza.

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Vedi: Agevolazioni e incentivi alle imprese.

INCOTERMS

Vedi: § Clausole di trasporto - Incoterms.

INFRAGRUPPO

Servizi - La procedura di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di cui all'art. 109.4.5, che sanciscono l'inerenza, la certezza e l'obiettivo determinabilità dei costi dedotti.

Al fine di verificare la congruità della quota di "spese di regia" addebitate è necessario analizzare le percentuali d'incidenza dei singoli costi per servizi resi rispetto all'intera quota di contribuzione, per non ammettere in deduzione costi che nulla hanno a che vedere con i servizi indicati nel contratto. E' stata esclusa anche la deducibilità di una quota di utili a favore della Casa madre; il margine di utile viene generalmente riconosciuto per quei servizi che costituiscono l'oggetto principale della sua attività (C.M. n. 32/80 e n. 271/97).

Ripartizione delle spese - Il Rapporto sul transfer pricing 1995 elaborato dall'OCSE riporta un riepilogo delle regole che devono essere rispettate affinché l'accordo di ripartizione sia considerato accettabile dall'A.F. ai fini della deducibilità delle spese in esame, ovvero:

1. il criterio di ripartizione deve essere contenuto in modo chiaro all'interno di uno o più contratti collegati, in forma scritta e redatti anteriormente all'inizio delle attività congiunte;
2. i servizi devono essere dettagliatamente descritti, con indicazione dell'attività svolta e della struttura organizzativa;
3. il contratto deve delineare i rapporti di partecipazione all'interno del gruppo multinazionale, l'entità delle vendite e degli acquisti per tipologia di prodotto o servizio;
4. devono essere evidenziati, analiticamente e separatamente, per prodotto o servizio, le vendite e gli acquisti con ciascuna associata estera;
5. gli accordi di ripartizione devono riguardare più anni;
6. ogni accordo deve essere stipulato solamente dalle società che in previsione trarranno dei relativi benefici dalle attività oggetto dell'accordo;
7. i costi complessivi dell'attività congiunta devono essere calcolati nel rispetto di principi contabili generalmente accettabili e dettagliati nei relativi calcoli di rilevazione e ripartizione;
8. gli accordi devono prevedere gli eventuali aggiustamenti in caso di sottoscrizione di nuove imprese consociate.

Tale documentazione deve essere predisposta in un momento antecedente all'eventuale controllo dei verificatori, dando, comunque, informazioni sulle strategie commerciali adottate e sui prezzi di prodotti di terzi indipendenti.

La CTP di Milano con sent. 158/8/2005, ha individuato, ai fini della prova, i seguenti elementi:

- esistenza di un contratto in forma scritta che descriva la tipologia dei servizi e la relativa modalità di attuazione;
- regolare fatturazione e contabilizzazione dei predetti costi nella contabilità della società ricevente;
- presentazione di documentazione contabile del centro di servizi, volta a dimostrare l'importo dei costi sostenuti e le modalità di ripartizione tra le varie consociate;
- produzione di evidenza documentale, per ciascuna tipologia di servizio reso, dell'effettività del servizio e del beneficio ricevuto.

Gli stessi concetti sono ribaditi dalla CTP di Firenze con sent. 190/20/2007.

Cessione di beni - La sentenza della Cassazione del 24 luglio 2002, n. 10802 pone ancora una volta di fronte all'annosa questione dell'ampliamento del potere di accertamento del Fisco sulle scelte antieconomiche dell'imprenditore qualora siano stipulati contratti tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

La C.M. 32/9/2267/1980 riconosce che nelle transazioni tra società residenti non può trovare applicazione la